

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 9 marzo 2006, n. 4-57/Leg

Regolamento in materia di servizio farmaceutico (articoli 58, 61 e 64 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29)

(b.u. 23 maggio 2006, n. 21)

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 58, 61 e 64 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico), disciplina:

- a) le procedure per la formazione e la revisione della pianta organica provinciale delle farmacie, per il rilascio delle autorizzazioni e per l'esercizio della vigilanza;
- b) le modalità per l'effettuazione del servizio farmaceutico, assicurando la continuità dello stesso mediante turni, e per la fruizione da parte delle farmacie di una giornata o di due mezze giornate di riposo settimanale;
- c) le autorizzazioni alla chiusura della farmacia per esigenze di formazione continua obbligatoria.

Art. 2

Pianta organica provinciale delle farmacie

1. La pianta organica provinciale delle farmacie indica il numero delle farmacie esistenti e di quelle previste in ogni comune, nonché le singole sedi farmaceutiche e la circoscrizione della zona di ciascuna di esse.

2. Ai sensi dell'articolo 1, commi secondo e terzo, della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), il numero delle farmacie autorizzabili è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni; la popolazione eccedente rispetto a tali parametri è computata, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50 per cento dei parametri stessi.

3. La pianta organica provinciale è sottoposta a revisione, di regola ogni due anni, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune nell'anno precedente a quello in cui si procede alla revisione, rese note dalla struttura organizzativa provinciale competente in materia di statistica, tenuto conto delle necessità di programmazione del servizio farmaceutico locale corrispondentemente deliberate dai comuni su invito della Provincia.

4. La revisione individua, nel quadro delle necessità segnalate dai comuni, le farmacie di nuova istituzione e quelle da sopprimere.

5. I provvedimenti relativi all'approvazione e alla revisione della pianta organica provinciale sono approvati dalla Giunta provinciale, sentiti l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e l'ordine provinciale dei farmacisti. I medesimi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione.

6. Al fine di consentire ai comuni di decidere l'eventuale assunzione della titolarità delle farmacie ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e delle altre norme vigenti, i provvedimenti di revisione della pianta organica sono comunicati entro

venti giorni dalla loro pubblicazione ai comuni nei quali siano state individuate farmacie di nuova istituzione, indicando il numero delle sedi per le quali il comune può esercitare la prelazione. Allo stesso fine e con le medesime modalità la Provincia comunica al comune interessato il provvedimento con il quale sia dichiarata la vacanza di una sede farmaceutica.

7. Ai fini della applicazione del presente articolo, la Giunta provinciale provvede, contestualmente all'approvazione della revisione della pianta organica, a individuare, con effetti meramente ricognitori dell'esistente, la pianta organica delle farmacie complessivamente risultante per l'intera provincia.

8. L'istituzione di dispensari farmaceutici nei comuni, nelle frazioni o nei centri abitati, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali), e dell'articolo 58, comma 2, della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, è deliberata dalla Giunta provinciale su domanda dei comuni interessati, previo parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e dell'ordine provinciale dei farmacisti, indipendentemente dalla previsione nella pianta organica dell'istituzione di una farmacia nella medesima località. L'istituzione di un dispensario farmaceutico è deliberata tenendo conto delle condizioni di accessibilità al servizio farmaceutico da parte dell'utenza del centro abitato interessato, con particolare riferimento ai collegamenti del servizio di trasporto pubblico. Ai fini dell'istituzione del dispensario è in ogni caso obbligatorio che il titolare si impegni a garantire lo svolgimento del relativo servizio per un periodo di tempo minimo non inferiore a due anni.

Art. 3

Redistribuzione delle sedi farmaceutiche

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), in sede di revisione della pianta organica delle farmacie, quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, si provvede alla nuova determinazione delle circoscrizioni delle sedi farmaceutiche.

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, la nuova determinazione delle circoscrizioni delle sedi farmaceutiche può essere altresì effettuata su domanda del titolare al fine di consentire il trasferimento di una farmacia in una zona di nuovo insediamento abitativo nell'ambito del comune, tenuto conto delle esigenze dell'assistenza farmaceutica determinate dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato il numero delle farmacie previsto dalla pianta organica per il singolo comune.

3. In caso di pluralità di domande di trasferimento o in assenza di esse, la Provincia provvede alla riassegnazione delle sedi conseguente alla nuova determinazione delle circoscrizioni delle sedi farmaceutiche ai sensi del presente articolo, previo espletamento di apposito concorso.

Art. 4

Autorizzazione all'apertura di farmacie

1. L'autorizzazione all'apertura di una farmacia individuata nella revisione della pianta organica provinciale come sede di nuova istituzione o di cui è stata comunque dichiarata la vacanza come sede farmaceutica è rilasciata dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari all'assegnatario della sede a seguito di pubblico concorso espletato per l'assegnazione al privato esercizio ovvero al comune qualora il medesimo abbia legittimamente esercitato il diritto di prelazione sulla nuova sede nei casi consentiti dalle

norme in vigore. L'autorizzazione stabilisce, in particolare, la data di apertura dell'esercizio. L'autorizzazione indica inoltre per la prima volta il gruppo di appartenenza e le modalità di effettuazione dei turni, in attesa della definizione del sistema delle turnazioni ai sensi dell'articolo 8.

2. Ai sensi dell'articolo 1, commi settimo e ottavo, della legge 2 aprile 1968, n. 475, ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato a una distanza dagli altri, misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie, non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.

3. L'autorizzazione è rilasciata su domanda dei soggetti interessati.

4. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari rilascia l'autorizzazione previa verifica:

- a) del titolo del privato richiedente o del comune;
- b) della conformità dei locali ai requisiti igienico sanitari, da parte della struttura organizzativa dell'azienda stessa competente in materia di igiene e sanità pubblica;
- c) della conformità dell'esercizio ai requisiti organizzativi, di idoneità delle dotazioni e degli arredi, da parte della commissione di vigilanza sulle farmacie.

5. Il provvedimento di autorizzazione comporta il riconoscimento della titolarità della farmacia a favore del titolare della stessa.

6. Si continua ad applicare, in materia di sanzioni, quanto previsto nell'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

Art. 5

Riconoscimento del trasferimento della titolarità

1. A fini del trasferimento della titolarità di una farmacia, il subentrante presenta domanda all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

2. Ai sensi dell'articolo 12, commi primo, secondo e ottavo, della legge 2 aprile 1968, n. 475, il trasferimento della titolarità della farmacia è consentito decorsi tre anni dalla conseguita titolarità e solo a favore di farmacista che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in precedente concorso o che abbia almeno due anni di pratica professionale; ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, il trasferimento della titolarità può essere altresì riconosciuto a favore di società di farmacisti in possesso dei medesimi requisiti.

3. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari riconosce il trasferimento della titolarità previa verifica dei requisiti professionali di cui al comma 2 e del titolo del richiedente.

4. Il provvedimento di riconoscimento della nuova titolarità indica il locale in cui sarà ubicato l'esercizio farmaceutico. Il trasferimento ha decorrenza dalla data stabilita nel medesimo provvedimento da parte dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Da tale data il farmacista titolare decade dalla precedente titolarità. Ai sensi dell'articolo 12, comma quarto, della legge 2 aprile 1968, n. 475, il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto di trasferimento.

5. Resta comunque fermo, in materia di trasferimento di farmacie, quanto previsto nell'articolo 12, commi da settimo a dodicesimo, della legge 2 aprile 1968, n. 475; è considerata autorità sanitaria competente, ai medesimi fini, la competente struttura dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Art. 6

Autorizzazione al trasferimento dei locali

1. Il trasferimento dei locali della farmacia nell'ambito della zona costituente ciascuna

sede è autorizzato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari su richiesta del titolare della farmacia. Ai sensi dell'articolo 1, comma quarto, della legge 2 aprile 1968, n. 475, il locale in cui è trasferito l'esercizio farmaceutico deve essere situato a una distanza, misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie, non inferiore a 200 metri rispetto agli altri esercizi. L'ubicazione dell'esercizio deve comunque soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.

2. La domanda di trasferimento deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo del comune ove ha sede la farmacia e all'albo dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

3. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari rilascia l'autorizzazione previa verifica:

- a) che i nuovi locali siano ubicati nell'ambito della circoscrizione assegnata alla sede farmaceutica dalla pianta organica e che sia rispettata la distanza minima tra gli esercizi prescritta dalle norme;
- b) della conformità dei locali ai requisiti igienico sanitari, da parte della struttura organizzativa dell'azienda stessa competente in materia di igiene e sanità pubblica.

Art. 7

Vigilanza sulle farmacie

1. L'attività ispettiva, di vigilanza e di controllo sulle farmacie è esercitata dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari attraverso la struttura organizzativa competente in materia di servizio farmaceutico, in conformità alla normativa vigente.

2. L'ispezione di tutte le farmacie, nel corso di ogni biennio, prevista dalla normativa vigente è effettuata da una commissione costituita presso la competente struttura dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, formata:

- a) dal responsabile della struttura, se farmacista, o da un farmacista della medesima struttura dallo stesso delegato;
- b) da un medico dipendente dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, con competenze in materia di igiene e sanità pubblica;
- c) da un farmacista designato dall'ordine provinciale dei farmacisti.

3. Per ogni componente effettivo sono individuati uno o più supplenti.

4. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un impiegato dell'azienda di posizione funzionale non inferiore a collaboratore amministrativo.

5. La commissione può compiere anche ispezioni straordinarie.

6. La commissione di vigilanza sulle farmacie prevista dal presente articolo verifica inoltre l'idoneità delle dotazioni, degli arredi e delle provviste ai fini dell'autorizzazione all'apertura di nuova farmacia; nel caso di trasferimento di titolarità e in quello di trasferimento dei locali nell'ambito della sede, la commissione provvede alla predetta verifica, mediante ispezione da effettuare entro i successivi novanta giorni.

Art. 8

Continuità del servizio farmaceutico mediante turnazione

1. La continuità del servizio farmaceutico nei momenti di normale chiusura delle farmacie è assicurata dalle farmacie di turno secondo turnazioni stabilite dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

2. Al fine di stabilire le turnazioni, l'azienda, sentiti l'ordine dei farmacisti e i comuni interessati, individua gruppi di farmacie contigue per territorio, anche di comuni finitimi, in relazione alle condizioni topografiche e di viabilità.

3. All'interno di ogni gruppo, le farmacie si alternano nell'assicurare turni di servizio

ininterrotto, ordinariamente di durata settimanale. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari può individuare periodi di durata differenziati per i comuni maggiori o per realtà territoriali con esigenze particolari. Qualora il gruppo di farmacie includa farmacie di comuni diversi, il servizio di turno è espletato da parte di tutte le farmacie del gruppo con le modalità stabilite per quelle del comune con il maggior numero di farmacie.

4. Possono essere eccezionalmente concordati tra i farmacisti scambi di turno all'interno di ogni gruppo per particolari esigenze della farmacia o del suo titolare; gli scambi devono essere comunicati con congruo anticipo all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, all'ordine provinciale dei farmacisti e al pubblico.

5. Nel periodo in cui la farmacia presta servizio di turno, la stessa non può essere chiusa per ferie, né usufruire dei turni di riposo settimanali.

6. Le farmacie succursali e i dispensari farmaceutici non prestano servizio di turno.

7. Per i comuni con più di tre farmacie, l'organizzazione dei turni può prevedere, oltre all'individuazione delle farmacie di turno, anche un servizio di appoggio festivo svolto dalle farmacie più decentrate. A tal fine l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, sentito l'ordine dei farmacisti, individua il gruppo di farmacie che svolgono il servizio di appoggio e le modalità di espletamento del servizio stesso. Gli abbinamenti tra farmacie che effettuano servizio settimanale di turno e le farmacie che svolgono servizio di appoggio sono determinati dall'ordine provinciale dei farmacisti, in modo da assicurare una buona distribuzione delle farmacie in esercizio sull'intero territorio.

8. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari approva entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la regolamentazione della turnazione del servizio farmaceutico, anche confermando ove occorra la disciplina attualmente applicabile. Con effetto dall'adozione dei nuovi provvedimenti di regolamentazione dei turni nel territorio provinciale da parte dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, cessano comunque di avere applicazione la deliberazione della Giunta provinciale n. 6697 del 21 agosto 1986 e i provvedimenti dell'azienda attualmente applicabili ⁽¹⁾.

Art. 9

Modalità di espletamento del servizio farmaceutico mediante turnazione

1. Le modalità di effettuazione del servizio farmaceutico di turno sono le seguenti:

- a) a battenti aperti, quando la farmacia è normalmente aperta al pubblico;
- b) a battenti chiusi, quando la farmacia è chiusa con il farmacista di guardia presente nell'esercizio;
- c) a chiamata, quando la farmacia è chiusa e il farmacista indica con chiarezza all'esterno il proprio indirizzo e il numero telefonico di reperibilità.

2. Il servizio di turno è svolto con le seguenti modalità:

- 1) nelle domeniche e nelle festività infrasettimanali:
 - a) nei comuni con più di tre farmacie: a battenti aperti dalle ore 8.00 alle 22.00;
 - b) nei comuni con due o con tre farmacie: a battenti aperti almeno nelle ore antimeridiane e a chiamata per il resto della giornata;
 - c) nei comuni con farmacia unica: a battenti aperti per un periodo minimo di due ore giornaliere e a chiamata per il resto della giornata;
- 2) durante le ore diurne non comprese nel normale orario di servizio feriale:
 - a) nei comuni con più di tre farmacie: a battenti aperti dalle ore 8.00 alle 22.00;
 - b) nei comuni con non più di tre farmacie: a chiamata;
- 3) durante l'orario di normale chiusura notturna:
 - a) nei comuni con più di tre farmacie: a battenti chiusi;
 - b) nei comuni con non più di tre farmacie: a chiamata.

3. Nel servizio di turno a chiamata il farmacista deve assicurare l'arrivo in farmacia

entro quindici minuti dal momento della chiamata.

4. Quando la farmacia presta servizio di turno a battenti chiusi o a chiamata, il farmacista è tenuto a evadere soltanto le ricette mediche.

5. All'esterno di ciascuna farmacia deve essere permanentemente esposto al pubblico, in posizione facilmente visibile e leggibile anche nelle ore notturne, un apposito cartello indicante l'orario di apertura giornaliera dell'esercizio, nonché le farmacie in servizio di turno durante le ore e i giorni di chiusura della farmacia stessa, e la loro ubicazione.

Art. 10

Turni di riposo settimanale

1. Le farmacie, oltre alla chiusura festiva, possono fruire di una giornata o di due mezze giornate di riposo settimanale, previa fissazione da parte dell'azienda provinciale per i servizi sanitari dei turni in cui è consentita la chiusura per riposo settimanale, fatte salve le disposizioni circa la continuità del servizio farmaceutico mediante turnazione. L'azienda provvede sentiti l'ordine dei farmacisti e i comuni interessati.

2. A tal fine le farmacie avanzano motivate proposte di fissazione dei turni all'azienda. Nello stabilire i turni di riposo, l'azienda tiene comunque conto, oltre che dell'alternanza nella chiusura con le farmacie limitrofe, anche dell'orario di apertura degli ambulatori medici operanti nel comune.

3. In presenza di particolari esigenze, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari può escludere, per periodi limitati di tempo, la fruizione del turno di riposo settimanale da parte di farmacie di determinate località.

Art. 11

Chiusura temporanea per esigenze di formazione continua

1. Le farmacie possono essere autorizzate a chiudere per un massimo di sette giorni l'anno per consentire la partecipazione del personale farmacista ad attività di formazione continua prevista dagli articoli 16 bis e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2. L'autorizzazione alla chiusura per esigenze di formazione può essere rilasciata esclusivamente alle farmacie in cui presta servizio il solo titolare, o in cui prestino servizio solo il titolare e un collaboratore ed entrambi partecipino al medesimo evento formativo, a condizione che la partecipazione al corso sia necessaria per il raggiungimento della quota annuale obbligatoria di crediti formativi richiesta dalla normativa.

3. Per eventi formativi di particolare rilevanza attinenti al servizio farmaceutico organizzati con la partecipazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari può essere altresì autorizzata la chiusura anche di farmacie in cui prestano servizio più farmacisti, nel caso in cui tutti siano ammessi al medesimo corso.

4. Nel caso in cui la farmacia sia l'unica del comune, la chiusura può essere autorizzata per non più di una giornata alla volta. Nel caso in cui in un comune esista più di una farmacia, la chiusura può essere autorizzata per un massimo di due giorni consecutivi, garantendo l'apertura di un numero di farmacie sufficienti ad assicurare il servizio e l'alternanza tra le farmacie interessate.

5. Se la farmacia è di turno, la chiusura può essere autorizzata solo in caso di sostituzione nella turnazione da parte di una farmacia limitrofa.

6. Il titolare deve esporre al pubblico l'avviso di chiusura e l'indicazione della farmacia aperta più vicina almeno una settimana prima della chiusura e, comunque, non

appena gli pervenga comunicazione dell'autorizzazione. Il titolare è inoltre tenuto a dare, entro la stessa data, notizia della chiusura al comune e al distretto sanitario territorialmente competente.

7. L'autorizzazione alla chiusura è rilasciata dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari dietro presentazione, di volta in volta, di una richiesta da parte del farmacista interessato che attesti la sussistenza delle condizioni previste dal presente articolo, inoltrata, per quanto possibile, almeno dieci giorni prima della data di chiusura prevista.

Art. 12

Norme transitorie e finali

1. Ferma restando l'applicazione delle norme in materia di piante organiche agli adempimenti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per le altre procedure iniziate le norme regolamentari ivi previste si applicano trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore; la Giunta provinciale individua i contenuti delle domande e la documentazione da allegare.

2. La commissione di vigilanza sulle farmacie costituita ai sensi delle norme previgenti resta in carica nella composizione in atto e continua a operare, fino a diversa determinazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, anche per gli adempimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 13

Abrogazioni e applicabilità di norme

1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13 (Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie), con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 63 e 67 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29 in materia di servizio farmaceutico; cessa altresì di applicarsi il testo precedentemente in vigore dell'art. 64 (Riposo settimanale) della medesima L.P. n. 29/1983.

2. Ai sensi delle norme di legge in base a cui il presente regolamento è stato approvato, cessano di applicarsi, con effetto dalla data di entrata in vigore del medesimo, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi primo, quinto e sesto, nell'articolo 2, nell'articolo 10, commi primo e secondo, e nell'articolo 12, commi terzo, quinto e sesto, della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonché negli articoli 1, 2 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275 (Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico).

3. Continuano a osservarsi nelle materie disciplinate dal presente regolamento, per quanto applicabili, il capo II del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 e le altre norme in vigore.

NOTE

(1) Per la deliberazione della Giunta provinciale 21 agosto 1986, n. 6697 vedi b.u. 14 ottobre 1986, n. 45.